



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 30.11.2020

Numero di pubblicazione: BH07-0000001930

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Associazione Swiss First Aid

Associazione Swiss First Aid
Via Dr. Giovanni Varesi 27a
6600 Locarno

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:
Associazione Swiss First Aid, Locarno (CHE-472.108.880),
ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento dell'associazione, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann,

Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo gli artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC), per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 07.09.2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l'associazione in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "partita". Mediante pubblicazione nel FUSC del 29.09.2020, è stato nuovamente intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. In data 29.10.2020 la lettera di diffida è stata inoltre inviata alla casella postale iscritta sotto la rubrica "altri indirizzi". La busta è stata ritornata con la dicitura "non ritirato". Di conseguenza l'associazione in questione è da considerare priva di un valido domicilio legale nel comune di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano attivate per ripristinare il domicilio legale e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. L'associazione Associazione Swiss First Aid in Locarno, è dichiarata sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Luca Greco e Aleksandar Marinkovic.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Associazione Swiss First Aid, in Locarno, CHE-472.108.880, associazione (Nr. FUSC 117 del 19.06.2020, Pubbl. 1004915410). Nuovo nome: Associazione Swiss First Aid in liquidazione. Nuovo recapito: L'associazione è priva di domicilio legale. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Greco, Luca, da Locarno, in Lövvö (HU), presidente, liquidatore, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale]; Marinkovic, Aleksandar, cittadino bosniaco, erzegovino, in Mladenovac (RS), membro, liquidatore, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due].
3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d cifra 6 OTRC). La tassa per la modifica delle funzioni ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a cifra 2 OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a cifra 1 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Luca Greco e di Aleksandar Marinkovic.
5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative pari ad un totale di CHF 372.00 sono poste solidalmente a carico dell'associazione, di Luca Greco e di Aleksandar Marinkovic. A carico di Luca Greco è posta personalmente l'ammenda di CHF 150.00. A carico di Aleksandar Marinkovic è posta personalmente l'ammenda di CHF 150.00.
6. Ritenuto come i signori Luca Greco e Aleksandar Marinkovic non siano domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 15.01.2021

punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio

Via A. Tognola 7

6710 Biasca